

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria - Presidente -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS proposto da:

DEBITRICE

- ricorrente -

contro

BANCA

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2389/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il gravame della CESSIONARIA dei crediti già della BANCA, derivanti da effetti cambiati rimasti insoluti nei confronti di DEBITORI, avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato la sua domanda, sul presupposto che la cessione fosse inefficace nei confronti dei debitori, a norma del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58. La Corte ha dunque confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa nei confronti dei suddetti debitori.

DEBITRICE propone ricorso per cassazione, da BANCA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, che aveva inteso disciplinare normativamente la cessione in blocco dei crediti delle banche in maniera diversa rispetto alla cessione dei crediti ordinaria di cui all'art. 1260 ss. c.c., imponendo adempimenti formali ulteriori, come in particolare la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale.

Sentenza, Corte di Cassazione, VI – 1 sez. civ., Pres. Acierno – Rel. Lamorgese, n. 20495 del 29 settembre 2020

Il motivo è infondato per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perchè la sentenza impugnata ha dato conto della pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, non essendo necessaria la produzione di copia cartacea nel giudizio.

In secondo luogo, la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 5997 del 2016). La sentenza impugnata ha dato conto che la BANCA, intimando il pagamento, aveva comunicato ai debitori l'avvenuta cessione del credito con raccomandata in data 16 gennaio 2008, già prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 4 giugno 2008.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*